

ANCE Campania News

12 gennaio
2024

numero 2/12

E' stata pubblicata la Tariffa dei prezzi del 2024 con Delibera di Giunta n. 4 del 2024 avente ad oggetto:” D.lgs. 31 marzo 2023, n.36 - L.R. 27 febbraio 2007, n. 3. Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2024.”

L’approvazione della Tariffa è, come sempre, un buon risultato conseguito grazie al lavoro che ANCE Campania conduce ormai da anni con i competenti uffici regionali.

L’edizione di questo anno è stata implementata con l’inserimento del capitolo del Restauro mediante la revisione di tutte le precedenti analisi prezzo (a meno del capitolo A00 sul quale si lavorerà nel corso dell’anno 2024 e quindi per l’edizione 2025). Le analisi sono state in parte dettagliate con esplicitazione delle tre voci manodopera, materiali e attrezzature; per altre, dove invece non era facilmente quantificabile la quantità di materiale da utilizzare, si è provveduto a quantificare la manodopera, i materiali e le attrezzature; per altre, dove invece non era facilmente quantificabile la quantità di materiale da utilizzare, si è provveduto a quantificare la manodopera e su questa si è considerata un’incidenza di materiale e di attrezzature (20% e 5%).

Sono poi state inserite nuove voci per i capitolo Infissi e per il consolidamento delle murature mediante l’utilizzo di materiali compositi, ed inserite la fornitura e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A (ottenendo nella voce di prezzo una maggiorazione del 7% sul prezzo di listino per l’uso di pezzi speciali). Grazie a costanti dialoghi con gli uffici regionali, siamo riusciti ad ottenere la conferma dei prezzi dell’acciaio e del calcestruzzo, e di tutti gli altri prezzi elementari contenuti in tariffa.

Si ricorda che il Prezzario dei Lavori pubblici della Regione Campania anno 2024 è consultabile gratuitamente on-line alla pagina <https://prezzario.regione.campania.it> attraverso la piattaforma web-based dedicata e che contiene le analisi dei prezzi delle voci in esso contenute.

Da ANCE Campania.



In questo numero

Pubblicata la Tariffa dei Lavori Pubblici della Campania 2024

1

Caos gare digitali. Utilizzabile per piccoli importi la piattaforma ANAC

2

In tilt le compensazioni fiscali dal 1° luglio 2024

3

Sentenza del Tar sull’illegittimo ripensamento autorizzativo

4

MIT delibera 458mln per l’avanzamento di 3.264 cantieri interessati dal caro-materiali

4

Tar Campania sull’autorizzazione al fotovoltaico in area vincolata

5

Caos gare digitali. utilizzabile per piccoli importi la piattaforma ANAC

L'Anac apre una via alternativa rispetto all'obbligo di utilizzare le piattaforme digitali certificate anche per assegnare i microappalti di importo inferiore a cinquemila euro. Di fronte alle difficoltà e alle proteste montate in centinaia di piccoli enti l'Autorità Anticorruzione ha deciso di estendere l'utilizzo dell'interfaccia web per gli appalti e tutti i contratti pubblici messa a disposizione dalla propria piattaforma anche agli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro. Questa nuova strada alternativa all'utilizzo delle pochissime piattaforme digitali certificate resterà aperta fino al 30 settembre 2024. Lo ha deliberato il Consiglio dell'Autorità Anticorruzione, nella seduta del 10 gennaio 2024, approvando un Comunicato del Presidente. «Dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dei contratti pubblici», spiega il Presidente di Anac Giuseppe Busia. «Le disposizioni impongono alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Tale previsione è funzionale a garantire, da parte della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, una serie di servizi quali la pubblicità legale e la trasparenza degli atti di gara, consentendo la trasmissione in tempo reale delle informazioni necessarie nonché la possibilità di utilizzare appieno il fascicolo virtuale dell'operatore economico per le verifiche previste». Il codice dei contratti pubblici non prevede ipotesi di deroga o di esenzione dall'applicazione delle disposizioni sulla digitalizzazione con riferimento a fattispecie particolari di affidamenti o a determinate soglie di importi. «Le nuove previsioni rappresentano una rivoluzione nel mondo della contrattualistica pubblica che, superata l'iniziale fase di necessario adeguamento, apporterà notevoli benefici in termini di semplificazione, razionalizzazione e velocizzazione delle procedure, con evidente e apprezzabile risparmio di costi e tempi», aggiunge Busia. «L'Autorità al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ritenuto necessario adottare un'interfaccia web per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000 euro, in supporto delle amministrazioni, al fine di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento. Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD (piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, ndr), per il primo periodo di operatività della digitalizzazione». Nel comunicato l'Autorità evidenzia che anche in questo caso la stazione appaltante deve comunque garantire la tempestiva trasmissione delle informazioni alla Banca Dati Anac, «attraverso la compilazione dell'apposita scheda (AD5), al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza». Da NT+.



In tilt le compensazioni fiscali dal 1° luglio 2024

Dal primo luglio 2024, data di entrata in vigore delle nuove previsioni, non sarà infatti possibile avvalersi dell'istituto della compensazione d'imposta, in presenza di iscrizioni a ruolo di natura erariale per un importo superiore a 100 mila euro, salvo l'integrale estinzione del carico o, in alternativa, l'ottenimento di un provvedimento sospensione. Neppure la presenza di una dilazione in corso di regolarità concessa dall'agente della riscossione salva la situazione.

É quanto dispone l'**art. 1, comma 94, della Legge n.213 del 30 dicembre 2023** (Legge di Bilancio 2024). In particolare, il provvedimento vieta la compensazione a tutti i "contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione". E ciò sino alla "completa rimozione delle violazioni contestate", locuzione che taglia espressamente fuori i casi in cui le iscrizioni a ruolo siano oggetto di una rateizzazione concessa dall'agente della riscossione, con pagamenti regolarmente in corso; circostanza che, invece, nell'attuale sistema, consente ai contribuenti di effettuare compensazioni, pur in presenza di iscrizioni a ruolo superiori a 1.500 euro (attuale soglia).

Sebbene l'intervento possa apparire come un innalzamento della soglia minima, da 1.500 a 100.000 euro, le differenze principali non sono affatto pro-contribuente e riguardano sostanzialmente due profili.

Da un lato, come accennato, si esclude dal novero dei soggetti ammessi alla compensazione tutti coloro che abbiano concordato ed ottenuto un piano di dilazione, peraltro corrispondendo per ciò degli interessi aggiuntivi rispetto al quantum dovuto. Pur essendo in regola con i pagamenti previsti dalla dilazione, la norma, così come formulata, non consente la compensazione, poiché prevede testualmente la necessità di "completa rimozione delle violazioni contestate", fattispecie che si verifica soltanto con l'integrale pagamento del dovuto o, in alternativa, con un provvedimento giudiziale che annulli il carico a ruolo.

Dall'altro, il nuovo "blocco" è totale, la compensazione è completamente vietata e non prevede alcun caso di eccedenza del credito compensato rispetto al debito erariale iscritto a ruolo, essendo necessario soltanto che lo stesso superi la soglia dei 100.000 euro. In altri termini, a fronte di un ipotetico debito di 101.000 euro, viene riconosciuta invalida l'intera compensazione eseguita, quand'anche la stessa sia compiuta per un importo (e per un credito) superiore ed eccedente rispetto al carico iscritto a ruolo.

Nell'attuale sistema, invece, la compensazione è ritenuta indebita soltanto "sino a concorrenza del debito a ruolo" e viene punita con una sanzione amministrativa pari al 50% dell'importo indebitamente compensato, parametrato appunto al debito. Ciò significa che se il debito è pari ad esempio a 10.000 euro, e si esegue una compensazione pari a 50.000 euro, la sanzione viene calcolata soltanto limitatamente ai 10.000 euro compensati in maniera indebita, ovvero "sino a concorrenza del debito".

Da *Italia Oggi*.

Sentenza del Tar sull'illegittimo ripensamento autorizzativo

L'annullamento in autotutela di un provvedimento autorizzativo edilizio deve avvenire in tempi ragionevoli e, comunque, non oltre i 12 mesi. È quanto emerge dalla [sentenza numero 378/2024](#) con cui è stato accolto il ricorso di una persona dal Tar di Roma contro il Comune di Montefiascone.

La vicenda ha origine quando il Comune di Montefiascone dispone l'annullamento in autotutela dei titoli edilizi relativi all'immobile del ricorrente «in quanto tutti rilasciati in assenza di autorizzazione paesaggistica». Dal Comune anche l'ordinanza di demolizione dell'immobile e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. C'è quindi il ricorso al Tar. Nella ricostruzione della vicenda si ripercorre il percorso che inizia con l'acquisto dell'immobile nel 2003 «unitamente alla concessione edilizia» del 2002 e della variante del 31 dicembre dello stesso anno «rilasciate dal Comune per la costruzione sul terreno medesimo di un fabbricato residenziale ed agricolo». A marzo del 2023 il Comune notifica la comunicazione di «avvio del procedimento avente per oggetto: "presunte violazioni alla normativa urbanistica edilizia"». A seguire l'ordinanza e quindi il ricorso. A sostegno delle proprie domande, il proprietario, evidenzia «che il Comune non gli aveva mai comunicato l'avvio del procedimento di annullamento d'ufficio dei titoli edilizi, essendosi limitato ad informarlo, con nota del 07.03.2023, solo dell'esistenza di controlli di natura edilizia ed urbanistica». Oltre a sottolineare che «la mancanza dell'autorizzazione paesaggistica avrebbe potuto condizionare, al più, l'efficacia del titolo edilizio, non potendo la sua assenza costituire causa di invalidità del titolo medesimo» ha anche rimarcato che «l'annullamento d'ufficio dei precedenti titoli edilizi era viziato per essere intervenuto successivamente al termine di legge previsto dall'art. 21 nonies L. n. 241/1990 e decorrente, nel caso di specie, dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, senza alcuna spiegazione da parte dell'amministrazione circa le eventuali ragioni del superamento di tale termine». Per i giudici il ricorso è fondato, in particolare nella parte in cui «si censura la tardività dell'annullamento in autotutela». Da *Edilportale*.

MiT delibera 458 mln per avanzamento di 3.264 cantieri relativi al caro materiali

In arrivo una nuova conspicua iniezione di risorse per riequilibrare i quadri economici di migliaia di opere pubbliche messe in difficoltà dall'incremento dei costi dei materiali. La Gazzetta comunica la pubblicazione del [decreto Mit](#) che assegna quasi 458 milioni (esattamente 457.969.266,32 euro) per l'avanzamento di 3.264 cantieri. La tranche di risorse (a valere sull'apposito Fondo previsto dal DI 50/2022) si riferisce alle richieste pervenute nella cosiddetta III finestra temporale, coincidente con il mese di ottobre 2023. La prossima finestra temporale offerta agli Enti è quella che si è aperta il 1° gennaio 2024 e che terminerà alla fine dello stesso mese. Il decreto del Mit riferisce che sul totale delle richieste pervenute e istruite le esclusioni sono state solo 25. La lista si compone di ciascun singolo appalto o lotto andato in gara. Il numero di 3.264 non coincide pertanto con quello delle stazioni appaltanti, essendo in molti casi titolari di diversi appalti. L'elenco resta tuttavia molto variegato, includendo per la maggior parte enti locali ma anche grandi committenze di rilievo regionale o nazionale. Sono presenti in modo massiccio Anas (116 appalti) e il gruppo Ferrovie (51 appalti Rfi e 13 Trenitalia), ma anche aziende del settore idrico, stradale, dell'energia e della sanità. A Roma vengono finanziati 35 appalti, di cui 13 mandati in gara dal Comune e 22 dalla Città metropolitana, senza contare i 151 appalti del Gruppo Acea (93 appalti di Areti Spa e 58 di Acea), oltre a quattro appalti dell'Ater e diversi lavori appaltati dai comuni all'interno della provincia di Roma. Numerosa anche la presenza dei Provveditorati alle opere pubbliche, con 74 cantieri. Il record per il maggior numero di finanziamenti ottenuti è però indiscusso appannaggio di E-Distribuzione (Enel) che è presente con ben 419 singole voci di finanziamento. Molto consistente la quota rappresentata dalle aziende che appaltano lavori idrici. Oltre alla citata Acea, spiccano i 38 di Acque Spa; ma ci sono anche i 20 appalti dell'Acquedotto del Fiora, i 17 di Publiacqua, i 17 di Acque Servizi, sette gare di Umbria Acque e due di Viacqua. Il Parco archeologico di Pompei riceve risorse per 16 appalti. La Sogin riceve finanziamenti per 23 appalti. Spicca anche la presenza della Provincia di Bolzano con ben 37 appalti, oltre ai 7 appalti di Noi Spa (l'azienda che gestisce il parco tecnologico di Bolzano), i due appalti dell'azienda energetica e i due appalti dell'azienda per l'edilizia sociale di Bolzano. Quanto agli importi, raramente le somme concesse superano la soglia dei 100mila euro e in pochi casi quella di un milione di euro. Da nt+.

Tar Campania sull'autorizzazione al fotovoltaico in area vincolata

Le autorizzazioni per il fotovoltaico si sono semplificate, fino ad arrivare alla liberalizzazione. L'obiettivo è facilitare l'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

La liberalizzazione è funzionale alla possibilità di usufruire del Superbonus e degli altri bonus edilizi, ma in certi casi la Soprintendenza adotta posizioni restrittive, senza bilanciare l'interesse alla tutela del paesaggio con quello alla diffusione delle energie pulite.

Si basa su questa contrapposizione il caso analizzato dal Tar Campania con la [sentenza 73/2023](#).

Il caso della mancata autorizzazione fotovoltaico Il caso analizzato dal Tar inizia con un Comune che, su parere negativo della Soprintendenza, rigetta l'autorizzazione paesaggistica per l'installazione di 8 pannelli fotovoltaici sull'area pertinenziale di un immobile unifamiliare situato in un'area a vincolo paesaggistico.

L'installazione dei pannelli sarebbe avvenuta nell'ambito di un intervento di efficientamento energetico agevolato con il Superbonus.

Secondo la Soprintendenza, i pannelli, zavorrati su blocchi di cemento, di dimensioni pari a 1,20 m etri per 2,07 metri, sarebbero risultati visibili da più punti di osservazione e avrebbero compromesso i tratti caratteristici rurali e agricoli della località protetta.

Il responsabile dell'intervento ha obiettato che il parere della Soprintendenza non considera che l'area prossima al fabbricato, sulla quale sarebbero installati i pannelli, è priva di essenze arboree né che l'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili è incoraggiata dalle direttive comunitarie. Il Tar Campania, con la sentenza 73/2024, ha spiegato che, in base all'articolo 7-bis, comma 5, del D.lgs. 28/2011, l'installazione di impianti solari e termici sugli edifici (anche nelle zone A - centri storici) **non richiede l'acquisizione di permessi**.

Fanno eccezione, ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e C) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004), gli impianti installati in ville, giardini e parchi di non comune bellezza e complessi di immobili con valore estetico e tradizionale. In questi casi, per l'installazione degli impianti è richiesta l'autorizzazione.

Il Tar ha aggiunto che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, non si verifica automaticamente l'incompatibilità paesaggistica se i pannelli fotovoltaici sono visibili. La modifica della copertura, infatti, non è più percepita come fattore di disturbo visivo, ma come evoluzione dello stile costruttivo, a condizione che non sia modificato l'assetto esteriore complessivo dell'area.

La giustizia amministrativa ritiene che l'installazione debba essere vietata solo nelle aree considerate non idonee dalle Regioni e che i pannelli fotovoltaici siano elementi normali del paesaggio. Secondo i giudici, gli interessi alla tutela del paesaggio e alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili per contenere l'inquinamento sono **pariordinati**. È quindi necessario analizzare la situazione volta per volta per capire quale dei due interessi deve prevalere. Come conseguenza di questo orientamento, l'eventuale diniego deve essere motivato adeguatamente e non può basarsi su una generica minor fruibilità del paesaggio. Dal momento che la Soprintendenza non ha operato questa analisi approfondita, il Tar ha annullato il diniego. Da *Edilortale*.

Ance Campania


Piazza Vittoria 10
Napoli 80121

Telefono:
0817645851

Mail
info@ancecampania.it

Siamo sul web
ancecampania.it

ANCE | CAMPANIA



ANCE Campania – uffici